



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Grosseto
Ufficio del Procuratore della Repubblica Raffaella Capasso

Tirocini Formativi ex art. 73 DPR D.L. 69/2013

Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico-pratica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto

Si informa che viene avviata presso questa Procura della Repubblica la procedura per la selezione di tre tirocinanti per progetti formativi della durata di 18 mesi destinati a laureati in giurisprudenza ai sensi dell'art. 73 D.L. 21.06.2013 n.69 (conv. nella L.9.8.2013 n. 98), modificato dall'art. 50 D.L. 90/2014 (conv. nella L. 11.8.2014 n. 114).

BANDO GIUGNO 2019
per la selezione di tre tirocinanti

Termine per la presentazione delle domande: **10 giugno 2019 h. 13:30**

Termine entro il quale sarà comunicato ai prescelti l'avvenuta ammissione: 20 giugno 2019

Inizio del periodo di tirocinio: **30 giugno 2019**

I. REQUISITI PER PARTECIPARE

Il tirocinio formativo è riservato a coloro che, alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda dal presente bando¹, siano in possesso contestualmente dei seguenti requisiti:

- a) siano laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter co. 2 lett. g) R.D. 30.1.1941 n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza);
- c) abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- d) non abbiano compiuto i trenta anni di età.

¹ Quindi il diploma di laurea dovrà essere conseguito entro la data indicata quale termine per la presentazione delle domande e gli aspiranti non dovranno aver compiuto i trenta anni di età entro la stessa data.

II. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per la partecipazione allo *stage* deve essere:

- depositata presso la *Segreteria del Procuratore* della Procura della Repubblica di Grosseto in via Monterosa n. 47 - 58100 Grosseto – 1° piano – stanza n° 5;
- oppure spedita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a Procura della Repubblica di Grosseto - *Segreteria del Procuratore* - Via Monterosa n. 47 - 58100 Grosseto;
- oppure trasmessa per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **prot.procura.grosseto@giustiziacert.it**, solo se il candidato sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata; in tal caso tutti i documenti devono essere inviati in formato PDF. La domanda deve essere firmata con firma digitale del candidato o con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, non soggetta ad autenticazione, successivamente scansionata ed accompagnata da documento di identità in corso di validità scansionato dal sottoscrittore. La domanda non necessita di firma qualora sia trasmessa tramite una casella PEC intestata al giovane le cui credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare (firma elettronica qualificata).

Ai fini della scadenza dei termini, fa fede il rilascio - entro la scadenza prevista - della ricevuta di avvenuta consegna dal sistema di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta ricezione della comunicazione: l'assenza di questa notifica indica che la domanda non è stata ricevuta dal sistema.

E' onere del candidato verificare, attraverso la notifica di cui sopra, l'avvenuta ricezione della domanda da parte dell'Ente titolare del progetto prescelto.

Le domande dovranno essere presentate con richiesta in carta semplice, utilizzando l'apposito modulo (allegato al presente bando) che potrà essere ritirato dagli interessati presso la Segreteria del Procuratore della Procura della Repubblica di Grosseto (tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00) o che potrà essere scaricato dal sito della Procura di Grosseto www.procura.grosseto.it. Per qualsiasi informazione si potrà contattare la Segreteria del Procuratore al numero 0564-477111.

III. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alla data del **10 giugno 2019, ore 13:30**, data e orario entro i quali le domande dovranno essere depositate o comunque pervenire presso l'Ufficio (Segreteria del Procuratore – 1° Piano dell'edificio della Procura).

Gli aspiranti le cui domande perverranno dopo la scadenza del termine verranno collocati in graduatoria dopo gli aspiranti che hanno presentato domanda tempestiva e saranno considerate utili in caso di scorrimento o di ampliamento del numero di stagisti ammessi.

IV. ORDINE DI PREFERENZA

Qualora sulla base dei posti disponibili, non fosse possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei predetti requisiti, si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti nel periodo che precede, si attribuirà preferenza agli iscritti ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

V. AMMISSIONE AL TIROCINIO

L'ammissione al tirocinio, previa verifica dei titoli e del possesso dei requisiti, avverrà mediante apposito provvedimento, che verrà comunicato agli interessati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito della Procura della Repubblica di Grosseto (www.procura.grosseto.it).

Entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, il tirocinante dovrà comunicare all'ufficio eventuale rinuncia.

L'Ufficio si riserva di ammettere un numero di partecipanti superiore o inferiore a quello indicato dal bando, sulla base della disponibilità di magistrati formatori.

L'inizio del periodo di tirocinio comporterà la rinuncia da parte del tirocinante ad ogni altra eventuale domanda di tirocinio.

Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato coordinatore², per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

VI. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO

Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento penale, le parti dei procedimenti trattati dal magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. Parimenti non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

I tirocinanti ammessi ai sensi dell'art. 73 D.L. 21 giugno 2013 n. 69 sono obbligati alla riservatezza e al riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale.

Per espressa previsione dell'art. 73 co. 8 D.L. 21.6.2013 n. 69 (conv. dalla legge 9.8.2013 n.98), *"lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi"*.

² Vedi paragrafo IX

Spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art.73 commi 8-bis e 8-ter D.L. 69/21.06.2013 n.69 (conv. nella legge 09.08.2013 n. 98 come modificato dall'art. 50-bis D.L. 90/2014 conv. nella legge n.114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo *stage*. Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

a) i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;

b) l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili. In tal senso si rinvia alla documentazione reperibile sul sito www.giustizia.it.

Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

VII. OGGETTO DEL TIROCINIO FORMATIVO - IL PROGETTO FORMATIVO

Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi.

Il tirocinante sarà ammesso alla formazione con decorrenza dalla data sopra indicata, con affidamento a un magistrato formatore.

Il magistrato formatore predisporrà apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate. Il progetto verrà sottoscritto dal tirocinante.

Viene richiesto lo svolgimento di almeno 20 ore settimanali, ripartite nell'arco della settimana secondo le modalità stabilite dal magistrato formatore. Per i tirocinanti che usufruiranno delle borse di studio sarà previsto un incremento delle ore di presenza.

L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore al quale sono affidati, e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo più sopra indicati (v. paragrafo VI).

I tirocinanti ammessi allo *stage* formativo potranno svolgere le attività di seguito indicate:

Attività di supporto della fase delle indagini preliminari

Premessi i limiti intrinseci di partecipazione o assistenza del tirocinante nella fase delle indagini preliminari, connotate da naturale segretezza, i tirocinanti possono svolgere i seguenti compiti di studio e approfondimento:

- ricerche - anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'Ufficio - delle fonti normative, principali e secondarie, nonché di giurisprudenza e dottrina, funzionali alla risoluzione dei singoli casi;
- approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di

sintesi della posizione di giurisprudenza e dottrina;

- redazione di minute di provvedimenti di competenza del pubblico ministero (richieste di archiviazione, avvisi di conclusione delle indagini preliminari, richieste di decreti penali di condanna, etc.) che il magistrato formatore riterrà di affidare al tirocinante secondo una sua valutazione discrezionale che terrà conto delle esigenze di segretezza e complessità sottese al procedimento trattato;

Attività preparatorie dell'udienza

- preparazione delle udienze (dibattimentali, preliminari, camerali) con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati da quest'ultimo;

- preparazione, con la supervisione del magistrato affidatario, di schede di sintesi del processo (stato del procedimento, adempimenti previsti in udienza; capi di imputazione, fonti di prova, richieste probatorie, questioni di fatto e di diritto rilevanti, etc...);

Attività in udienza

- partecipazione alle udienze (dibattimentali, preliminari, camerali), in affiancamento del Pubblico Ministero d'udienza;

- preparazione, con la supervisione del magistrato affidatario, dell'esame o controesame di testi e imputati;

- studio, con la supervisione del magistrato affidatario, delle prove raccolte in vista del compimento di eventuali attività integrative di indagine ovvero ai fini della elaborazione di eventuali richieste ex art. 507 c.p.p.;

- studio, con la supervisione del magistrato affidatario, delle prove raccolte in vista dell'elaborazione delle schema di requisitoria;

Attività successiva all'udienza

- lettura ed analisi delle sentenze, in vista della proposizione dell'eventuale impugnazione, con redazione di scheda di appello o di ricorso in Cassazione.

VIII. FORMAZIONE DEI TIROCINANTI

I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura per i magistrati dell'ufficio, nonché ai corsi di formazione decentrata obbligatoria loro specificatamente dedicati, secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

I partecipanti al tirocinio potranno, altresì, registrarsi al sito della Scuola Superiore della Magistratura e ottenere credenziali per l'accesso alla banca dati *Italgire web*.

IX. OBBLIGHI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE AL TIROCINIO

I tirocinanti sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi;

- seguire le indicazioni del magistrato coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

- rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;

- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- astenersi dalla deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione dell'attività svolta;
- rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
- astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
- indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

X. ESITO DELLO STAGE – ATTESTAZIONE

Il magistrato formatore redige, al termine dello *stage*, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al magistrato coordinatore.

All'esito dello stage verrà rilasciata al tirocinante un'attestazione della frequenza del tirocinio, contenente l'indicazione del periodo svolto, breve descrizione delle attività seguite, l'esito positivo o negativo dello stesso.

L'esito positivo dello stage:

1. è valutato per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398;

2. costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 D.P.R. 9.5.1994 n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito;

3. costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;

4. costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni.

IX. MAGISTRATO COORDINATORE

Il nominativo del magistrato coordinatore del tirocinio sarà comunicato successivamente.

X. MAGISTRATI FORMATORI

I magistrati formatori, disponibili a seguire uno o due tirocinanti, sono già stati individuati mediante interpello tra i magistrati in servizio presso l'ufficio.

XI. COMUNICAZIONI

Si dispone che il presente bando, unitamente al modulo della domanda di ammissione, sia adeguatamente pubblicizzato, tra l'altro, tramite comunicazione alle Università del distretto (Firenze, Siena, Pisa, Polo Universitario di Grosseto), alle Scuole di Specializzazione per le professioni legali istituite presso le Università di cui sopra, agli Ordini degli Avvocati della Regione Toscana non-

ché pubblicato sul sito della Procura della Repubblica di Grosseto.

Si dispone altresì che il presente bando sia trasmesso al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Firenze, nonché affisso presso gli spazi autorizzati degli Uffici Giudiziari di Grosseto e la comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Grosseto.

N.B. il modulo di domanda di ammissione al tirocinio formativo è pubblicato sul sito insieme con il presente bando.

Grosseto, 15/5/2019

Il Procuratore della Repubblica
Raffaella Capasso

